



5.8.90.03

14 aprile 2010

Ordinanza municipale concernente la regolamentazione del transito veicolare su Via San Giovanni e Via G. Rusca nel Quartiere di Rancate

Il Municipio di Mendrisio

- vista la Legge federale sulla circolazione stradale (del 19 dicembre 1958) e l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (del 5 settembre 1979);
- vista la Legge organica comunale, art. 107 lett. d), che affida al Comune le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale;
- richiamata la limitazione al traffico già in vigore in territorio di Rancate prima dell'aggregazione con Mendrisio volta a limitare il traffico di transito in zone sensibili,

tramite la seguente Ordinanza regola il transito veicolare su Via San Giovanni e Via G. Rusca nel Quartiere di Rancate e

DISPONE:

Art. 1 Norma generale

Il transito su Via San Giovanni e Via G. Rusca viene limitato per principio ai veicoli, ad eccezione dei velocipedi e ciclomotori, secondo la segnaletica esposta.

Sono riservate le eccezioni indicate all'art. 2.3.

Art. 2 Deroghe

Deroghe alla segnaletica che disciplina il transito veicolare su Via San Giovanni e Via G. Rusca (autorizzazioni) possono essere concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato.

2.1 Con autorizzazione

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di accesso in qualsiasi momento della giornata:

Domiciliati e residenti nel Quartiere di Rancate:

- a) persone domiciliate e residenti, che effettivamente risiedono nel Quartiere.

Ditte e attività economiche commerciali

- b) titolari o responsabili di ditte, attività economiche o commerciali con domicilio professionale nel Quartiere;
- c) titolari o responsabili di ditte, attività economiche o commerciali che dispongono di un magazzino o deposito, quando dimostrano che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente.

Sono di principio esclusi i dipendenti.

Servizi ed enti pubblici

- d) responsabili di servizio o enti pubblici, come pure per rispettivi collaboratori, quando dimostrano che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente.

2.2 Altri interessati

In casi particolari la Polizia della Città di Mendrisio può concedere autorizzazioni speciali annuali o limitate nel tempo quando le circostanze risultino tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

2.3 Senza autorizzazione

Sono ammessi alla libera circolazione su Via San Giovanni e Via G. Rusca senza permesso speciale i veicoli seguenti, solo per ragioni di servizio:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario (pronto soccorso);
- dei servizi e dei picchetti dell'Amministrazione comunale;
- del servizio di distribuzione de "La Posta" e dei servizi privati di consegna pacchi o merce;
- del servizio taxi svolto dai concessionari con autorizzazione tipo A della Città di Mendrisio, limitatamente al trasporto di persone da e per il domicilio / residenza.

Art. 3 Effetti della deroga

L'autorizzazione permette al beneficiario, in deroga alla segnaletica, di transitare:

- Via San Giovanni;
- Via G. Rusca da Piazza Santo Stefano.

In generale le deroghe rivestono validità annuale; in casi particolari e quando le circostanze lo giustificano, sono concesse anche per periodi più brevi.

Il Municipio in casi particolari e tenuto conto di altri interessi, può limitare il numero delle autorizzazioni.

Art. 4 Autorizzazione

I veicoli ammessi alla circolazione su Via San Giovanni e Via G. Rusca sulla base delle deroghe di cui all'art. 2, dovranno essere muniti di un'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata in formato elettronico per la targa di controllo registrata.

Art. 5 Procedura / rimedi di diritto

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione viene effettuata dal richiedente tramite la procedura in formato digitale, oppure per il tramite dei servizi comunali preposti, previa presentazione della documentazione richiesta.

La Polizia della Città di Mendrisio è competente a decidere sul rilascio delle autorizzazioni. Contro la sua decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 6 Revoca

L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

Essa è parimenti revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 7 Norme di circolazione / polizia

La circolazione su Via San Giovanni e Via G. Rusca è disciplinata secondo la segnaletica pubblicata.

Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

Il rispetto delle norme di circolazione sono affidate alla Polizia della Città di Mendrisio.

Art. 8 Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle previste dall'art. 7 in materia di circolazione stradale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Il Municipio

Adottata con risoluzione municipale no. 2222 del 13 aprile 2010.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 15 aprile al 30 aprile 2010.

Modifiche artt. 4 e 5, adottate con RM n. 1382 del 12 novembre 2024, entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 15 novembre 2024 al 16 dicembre 2024.